

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il libero professionista

Sono un libero professionista e detengo un conto corrente in Svizzera, frutto di proventi sottratti a tassazione. Vorrei regolarizzare la mia posizione, ma non mi è chiaro se devo necessariamente rimpatriare il mio patrimonio.

D.M.

Risponde Stefano Loconte

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 non stabilisce alcun obbligo relativo al rimpatrio fisico degli asset detenuti all'estero, i quali, una volta regolarizzati, possono essere detenuti all'estero, purché siano assolti i relativi obblighi dichiarativi e tributari.

È infatti a discrezione del contribuente la scelta di mantenere le attività oggetto della procedura di voluntary disclosure fuori dall'Italia ovvero procedere al rimpatrio fisico delle stesse.

È opportuno ricordare che l'obiettivo dichiarato dello strumento di emersione non è il rimpatrio fisico dei capitali ma la regolarizzazione degli stessi.

Qualora in contribuente decida di tenere le attività all'estero (il cd. rimpatrio giuridico) potrà rilasciare apposito mandato all'amministrazione delle attività estere ad una fiduciaria residente.

In pratica, la fiduciaria italiana provvederà all'apertura di un rapporto bancario presso un intermediario estero in nome proprio, ma per conto del contribuente, nel quale farà confluire le attività oggetto della regolarizzazione, senza alcun obbligo di trasferirle fisicamente in Italia.

Procedura non conclusa

Volevo sapere cosa succede nell'ipotesi in cui non avvenga il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria?

I.L.

Risponde Stefano Loconte

Per definire la procedura di voluntary disclosure il contribuente deve versare gli importi dovuti all'Amministrazione finanziaria.

Come previsto dal comma 10 dell'articolo 5-quinquies del dl 167/90 nell'ipotesi in cui non avvenga il pagamento delle somme dovute, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si potrà usufruire dei relativi effetti premiali.

In tale caso l'amministrazione notificherà un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione della sanzione.

Come specificato al punto 9.1 della Circolare 10/e del 18 marzo, l'Ufficio procederà alla rideterminazione delle sanzioni dovute, valutando la graduazione della risposta sanzionatoria anche in funzione della condotta del contribuente.

**Le modalità di pagamento**

Una volta chiusasi la prima fase della procedura di collaborazione volontaria, quale sarà la modalità di pagamento prevista dalla legge?

G.P.

Risponde Stefano Loconte

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 stabilisce espressamente due differenti modalità di pagamento: 1) pa-

gamento mediante versamento in un'unica soluzione di tutto l'ammontare; 2) su espressa richiesta del contribuente in tre rate mensili di pari importo.

È opportuno precisare che il versamento della somma dovuta rappresenta un momento fondamentale per il buon esito della procedura dal momento che, ove ciò non avvenisse nei termini e nelle modalità previste dalla legge (innanzi descritti) ovvero nel caso di mancato versamento della somma totale o, qualora si fruisca di rateizzazione, con il mancato versamento anche di una sola rata si riterrebbe la procedura di collaborazione volontaria «non perfezionata».

Le conseguenze in termini di legge saranno: i) l'impossibilità per il contribuente di ripresentare la domanda di adesione alla procedura; ii) la possibilità che l'Amministrazione finanziaria emetta un nuovo atto di contestazione delle sanzioni o di accertamento (a prescindere dall'eventuale spirare dei termini per l'accertamento), purché entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. Tale mancato perfezionamento escluderebbe, per giunta, il contribuente da tutti gli effetti premiali che scaturiscono normalmente dal buon esito della procedura di voluntary disclosure.

Infine, il legislatore, al di fuori delle modalità di pagamento illustrate, non ha previsto per il contribuente la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241, del 9 luglio 1997.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESTITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary